

Codice A1610B

D.D. 10 settembre 2021, n. 579

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MOMBALDONE (AT) - Intervento: Elettrodotto a 132 kw T664 "Bistagno - Colle Spigno der. CP Spigno". Manutenzione per la messa in sicurezza del tratto di linea compreso tra i sostegni n. 48 e 51, ricadente nel Comune di Mombaldone. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 579/A1610B/2021

DEL 10/09/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MOMBALDONE (AT) – Intervento: Elettrodotto a 132 kw T664 “Bistagno – Colle Spigno der. CP Spigno”. Manutenzione per la messa in sicurezza del tratto di linea compreso tra i sostegni n. 48 e 51, ricadente nel Comune di Mombaldone. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza pervenuta dalla Società Terna Rete Italia S.p.a. volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell’articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente

determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs

42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/631/2021A/A1600A

Rif. n. 51715/A1610B del 04/05/2021

91401/A1610B del 03/08/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: MOMBALDONE (AT)
Intervento: Elettrodotto a 132 kw T664 “Bistagno – Colle Spigno der. CP Spigno”. Manutenzione per la messa in sicurezza del tratto di linea compreso tra i sostegni n. 48 e 51, ricadente nel Comune di Mombaldone.
Istanza: Società TERNA RETE ITALIA S.p.A.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dalla Società richiedente in data 4 maggio 2021, con nota prot. n. 35456 del 3 maggio 2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 3 agosto 2021,

considerato che gli interventi in progetto consistono nella manutenzione, per la messa in sicurezza dell'attraversamento della S.S. 30, di un tratto di linea dell'elettrodotto a 132 kw T664 “Bistagno – Colle Spigno der. CP Spigno” che prevede la sostituzione degli attuali sostegni n. 49 e n. 50 con nuovi tralicci di altezza maggiore rispetto a quelli esistenti, che saranno realizzati sull'attuale asse dell'elettrodotto e a pochi metri di distanza, la sostituzione dei conduttori e della fune di guardia della campata 49-50 e, successivamente, la dismissione dei sostegni esistenti con ripristino ambientale delle superfici interessate dai lavori,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, poiché l'altezza del traliccio sostitutivo n. 50 prevista in progetto è superiore a m. 30,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto ricade, in parte, all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Bormida di Spigno ricadente nei Comuni di Mombaldone, Spigno Monferrato e Merana*" e che appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso della scheda B028 del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

rilevato dalla "Nota integrativa alla relazione paesaggistica" che:

- "*Per la realizzazione delle opere non sono previste modifiche all'attuale viabilità a uso agricolo e forestale*" e "*non sono previsti tagli o estirpazioni di vegetazione boschiva*";
- "*la localizzazione prescelta dei nuovi sostegni, a pochi metri di distanza dagli attuali, minimizza la variazione dell'attuale contesto paesaggistico e della visuale dai punti e percorsi panoramici e dagli edifici di interesse storico e paesaggistico*";

constatato che gli interventi di modificazione dell'andamento naturale del terreno contestuali all'installazione del nuovo traliccio n. 50, così come illustrati nella sezione dell'allegato n. 3, non appaiono tali da configurare sbancamenti passibili di generare significative alterazioni dei versanti,

visto che, dall'esame delle foto-simulazioni integrative, gli interventi proposti non appaiono tali da apportare, rispetto allo stato di fatto, una riduzione dei connotati di pregio della località in riferimento alle visuali panoramiche comunemente percepibili dalla viabilità principale (percorso panoramico di Ppr),

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- per la colorazione esterna dei tralicci siano utilizzate tonalità che contribuiscano a ridurre la percezione delle strutture rispetto alle visuali comunemente fruibili dalla sottostante viabilità principale, optando preferibilmente su colorazioni tenui e meno scure rispetto a quella proposta nella documentazione integrativa;

- per le superfici interessate da modifiche dell'andamento naturale del terreno contestuali alle installazioni in progetto, siano effettuati, nel più breve tempo possibile, interventi di ripristino vegetativo con inerbimento e piantumazione di specie arbustive autoctone.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Lettera autorizzazione paesaggistica_Mombaldone.pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RE23664D10AV00050_00-01_Relazione Paesaggistica_49-50.pdf
3	<i>Relazione tecnica</i>	RE23664D10AV00048_00-02_Relazione Tecnica Descrittiva P49-P50.pdf
4	<i>Elaborato grafico corografia</i>	DE23664D10AV00021_00-02_p49-50_Corografia.pdf
5	<i>Elaborato grafico ortofoto</i>	DE23664D10AV00023_00-01_P49-50_Orto.pdf
6	<i>Elaborato grafico catastale</i>	DE23664D10AV00025_00-02_P49-50_Catastale.pdf
7	<i>Elaborato grafico cartografia CTR</i>	DE23664D10AV00027_00-02_P49-50_CTR.pdf
8	<i>Elaborato grafico vincoli</i>	DE23664D10AV00029_00-01_Tav_Vincoli_49-50.pdf
9	<i>Elaborato grafico Profili con raffronto esistente-progetto</i>	LE23664D10AV00046_00-01_Profilo altimetrico P49-P50.pdf
10	<i>Documentazione fotografica</i>	Allegato_1.pdf
11	<i>Elaborato grafico pianta e sezione sostegno 49</i>	Allegato_2.pdf

12	<i>Elaborato grafico pianta e sezione sostegno 50</i>	Allegato_3.pdf
13	<i>Foto-inserimenti</i>	Allegato_4.pdf
14	<i>Integrazioni Relazione Paesaggistica</i>	Allegato_5.pdf

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore territorio e paesaggio

PEC: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E p.c.

Al Comune di Mombaldone

PEC: mombaldone@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 91401/A1610B del 03/08/2021
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: MOMBALDONE (AT)
Elettrodotto a 132 kw T664 “Bistagno – Colle Spigno der. CP Spigno”.
Manutenzione per la messa in sicurezza del tratto di linea compreso tra i sostegni n. 48 e 51
Linea AT 132kV T664
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 05/05/2021
prot. entrata richiesta n. 12536 del 09/08/2021
RICHIEDENTE: Società TERNA RETE ITALIA S.p.A.
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte
Pubblico

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all’istanza;

Visto che l’intervento coinvolge l’ “Elettrodotto a 132 kw T664 “Bistagno – Colle Spigno der. CP Spigno” e riguarda opere di “Manutenzione per la messa in sicurezza del tratto di linea compreso tra i sostegni n. 48 e 51”;

Considerato che la località interessata dall’intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., in forza di D.M. 01/08/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Bormida di Spigno ricadente nei comuni di Mombaldone, Spigno Monferrato e Merana” e per gli effetti dell’art. 142, c. 1, l. c) fascia 150 m da fiumi, torrenti e corsi d’acqua e l. g) territori coperti da boschi e foreste, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale (d’ora in avanti PPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere favorevole con prescrizioni della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ente, in adempimento ai disposti del comma 7 dell’art 146 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., con la quale codesto Ente risulta aver verificato “[...] la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]”;

Questa Soprintendenza, verificato che l’intervento non altera sensibilmente il valori tutelati, in quanto ricalca il tracciato dell’elettrodotto in essere, e valutato pertanto che l’intervento nel suo complesso risulta compatibile dal



punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica facendo proprie le prescrizioni espresse dalla Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Arch. Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il responsabile dell'istruttoria,
Arch. Carlotta Matta

